

Cassazione Civile, Sez. I, 4 dicembre 2019, n. 31654 SCISSIONE SOCIETARIA E AZIONE REVOCATORIA

È ammissibile l'azione revocatoria esercitata avverso un atto di scissione societaria.

A tale conclusione non osta quanto disposto dall'art. 2504 quater c.c., il quale esclude solo una dichiarazione di invalidità (per nullità o annullamento) dell'atto di scissione e mira ad evitare la demolizione dell'operazione e la reviviscenza delle società originarie, ma appare pienamente compatibile con la natura e gli effetti dell'azione revocatoria, strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, che agisce sul piano della mera inopponibilità dell'atto al creditore pregiudicato. Né vale ad escludere l'esperibilità dell'azione revocatoria la responsabilità solidale di cui all'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997, all'art. 173, comma 12, d.P.R. n. 917 del 1986 ed all'art. 2506quater, comma 3, c.c., atteso che, ai fini dell'esercizio di tale azione, gli atti dispositivi posti in essere dal debitore devono solamente determinare una menomazione del patrimonio del disponente, così da pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo, senza la necessità del ricorrere di un ulteriore requisito, ossia l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi.